

STATUTO

Titolo 1°

Costituzione, durata, scopo

Art.1 E' costituita un'Associazione denominata CAMPEGGIO CLUB FIDENZA con sede in Fidenza. L'associazione potrà anche utilizzare la denominazione CAMPER CLUB FIDENZA.

Art.2 L'Associazione ha durata indeterminata; è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro.

Art.3 L'Associazione ha, in via generale, lo scopo di contribuire a promuovere e diffondere il campeggio, quale attività di turismo sportivo e sociale, per la tutela e valorizzazione della natura e con l'esclusivo perseguimento di finalità e solidarietà sociali. In particolare, l'Associazione ha lo scopo di proporsi come centro di coesione delle attività dei campeggiatori della Provincia di Parma e di quelle limitrofe; di organizzare e partecipare a raduni e competizioni campeggistiche; di curare l'assistenza tecnico-turistica dei propri soci; di diffondere – in collaborazione con altre Associazioni ed Enti, anche mediante incontri e convegni - l'educazione al turismo all'aria aperta nel rispetto della natura; di ricercare, apprestare, attrezzare località adatte al campeggio, tutelando e valorizzando la natura e l'ambiente; di ottenere e concedere le maggiori facilitazioni possibili ai soci nell'esplorazione dell'attività campeggistica

Art.4 L'Associazione, per il raggiungimento dei fini statuari, cura le relazioni con altre Associazioni ed Organizzazioni campeggistiche italiane ed estere. Gli accordi di collaborazione, se oggetto di convenzioni e/o affiliazioni aventi valenza temporale superiore al mandato del Consiglio Direttivo in carica, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Titolo 2°

Soci

Art.5 Possono essere Soci tutte le persone o gli Enti che si interessano di campeggio in tutte le sue forme e che intendono collaborare al conseguimento degli scopi cui all'art.3. Non sono ammesse le iscrizioni temporanee.

Art.6 Il Consiglio Direttivo può deliberare la non ammissione del richiedente; in mancanza di rifiuto entro 60 giorni si intende automaticamente accolta. Il Consiglio Direttivo non ha obbligo di motivare il rifiuto dell'ammissione.

Art.7 I Soci sono tenuti al versamento dell'importo stabilito per la quota sociale all'atto dell'ammissione ed alle successive scadenze annuali. I Soci hanno diritto a tutti i benefici assistenziali organizzati dall'Associazione, nonché a partecipare a tutte le manifestazioni da essa indette. Il Socio del Club diventa socio degli Enti o Organizzazioni cui il Campeggio Club Fidenza risulta affiliato, ha diritto a tutte le prestazioni da esse eventualmente fornite e può inoltre usufruire dei benefici derivanti da eventuali convenzioni stipulate.

Art.8 L'Associazione riconoscerà ai campeggiatori non soci, purché in possesso del Carnet Camping Internazionale, la stessa assistenza che attua a favore dei propri Soci.

Art.9 La qualifica di Socio si perde per:

- Decesso
- Dimissioni
- Cancellazione
- Radiazione

La cancellazione avviene per il non versamento delle quote sociali. La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi mancanze che rechino pregiudizio all'onore dell'Associazione e dei Soci o per inosservanza dei doveri sociali. Contro tale deliberazione il Socio ha diritto a ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni.

Art.10 I Soci si distinguono in:

- Ordinari
- Familiari
- Giovani
- Sostenitori e Onorari

Soltanto i Soci Ordinari e i Soci Giovani, purché maggiorenni, hanno diritto di voto e possibilità di ricoprire incarichi sociali. Tutte le categorie di Soci hanno il diritto di partecipare alla vita sociale e alle Assemblee, **Sostenitori e Onorari non hanno diritto di voto.**

Organi Sociali – Amministrazione e Patrimonio

Art.11 Sono Organi dell'Associazione:

- **L'Assemblea dei Soci**
- **Il Presidente**
- **Il Consiglio Direttivo**
- **Il Collegio dei Revisori dei Conti**
- **Il Collegio dei Probiviri**

Assemblea

Art.12 L'Assemblea è costituita da tutte le categorie di Soci, purché maggiorenni, ciascuno dei quali dispone di un solo voto. E' compito dell'Assemblea:

- Eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Probiviri
- Deliberare sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci.
- Approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- Deliberare su quanto, in forza del presente Statuto, risulta espressamente di sua competenza.

Art.13 L'Assemblea dei Soci, da convocarsi almeno una volta l'anno, si riunisce in seduta ordinaria entro il mese di Febbraio di ogni anno allo scopo di approvare il bilancio preventivo e consuntivo e per l'eventuale trattazione degli argomenti indicati all'art.12. Con cadenza biennale, nel mese di Febbraio, per il rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno o ne viene fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea dei Soci può essere tenuta anche per referendum.

Art.14 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Campeggio Club mediante avviso esposto nell'albo sociale e mediante invito o avviso sul giornale del Club spedito per posta ordinaria o posta elettronica ad ogni Socio almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso o l'invito devono contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, nel caso in cui non sussista possibilità di delibera per mancanza del numero legale dei partecipanti, l'ora ed il luogo della seduta in seconda convocazione, da effettuarsi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima. Ogni Socio può delegare un altro Socio a rappresentarlo. E' ammessa una sola delega.

Art.15 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, conteggiando anche le deleghe, di almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti.

Art.16 L'Assemblea dei Soci è presieduta da un Socio designato dalla stessa. Il Presidente dell'Assemblea designa un Socio ad esercitare la funzione di Segretario qualora sia impossibilitato ad assolverla il Segretario del Club.

Presidente

Art.17 Il Presidente, scelto tra una rosa di candidati, viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci a voto segreto e con la maggioranza relativa dei voti. Se un candidato non raggiunge la metà più uno dei voti, si procede ad una seconda votazione limitata ai due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Di essi risulterà eletto quello che otterrà la maggioranza delle preferenze. Il Presidente dura in carica 2 anni e può essere rieletto. In caso di sospensione del mandato per i motivi di cui all'art. 20, di rinuncia o di sopravvenuta impossibilità a proseguire l'esercizio delle proprie funzioni deve dare le dimissioni alla Assemblea dei Soci, viene sostituito dal Vice Presidente fino alla convocazione della Assemblea straordinaria che eleggerà un nuovo Presidente. In questo caso il Vice Presidente, quale membro del Consiglio Direttivo, verrà sostituito dal primo dei non eletti.

Art.18 Il Presidente è il Legale Rappresentante del Campeggio Club nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e s'intende investito di tutte le facoltà necessarie al raggiungimento dei fini statuari. In assenza del Presidente, i suoi poteri vengono esercitati dal Vice Presidente. Il Presidente, per particolari esigenze, può conferire deleghe per speciali materie e funzioni a Soci di propria scelta. Degli elementi più importanti della gestione, il Presidente deve informare il Consiglio Direttivo almeno ogni quattro mesi e se lo ritiene opportuno, anche con maggiore frequenza.

Consiglio Direttivo

Art.19 Il Consiglio Direttivo è composto di 5 membri o più membri sempre dispari, eletti dall'Assemblea dei Soci. Esso dura in carica 2 anni con possibilità dei membri di essere rieletti. Allo scopo di salvaguardare i diritti delle minoranze, ogni elettore potrà votare per un numero di candidati non superiore ai tre quinti degli eleggibili.

Art.20 Il Consiglio Direttivo collabora ed esercita una funzione di controllo sulla gestione del Presidente e (3)
qualora ricorrano elementi che possano dar luogo a insorgenze pregiudizievoli sia contro il patrimonio dell'Associazione che alla sua integrità, provvede a convocare dopo aver ascoltato il parere, ancorché non vincolante, del Collegio dei Probiviri - l'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'adozione dei più opportuni provvedimenti.

Art.21 Il Consiglio Direttivo:

- elegge tra i propri membri a scrutinio segreto il Vice Presidente con l'incarico di presiedere le riunioni dello stesso e a sostituire il Presidente dell'Associazione nei casi previsti.
- Nomina il Tesoriere che potrà anche non essere membro del Consiglio, ferma restando la qualità di Socio, il Segretario può ricoprire la carica di Tesoriere se non membro del Consiglio. Nessun Socio a parte il Segretario e Tesoriere può ricoprire un doppio incarico.
- Nomina le commissioni istituite con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- Indirizza lo svolgimento e l'estensione dell'attività del Campeggio Club nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- Formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei Soci;
- Determina l'Istituto di Credito presso il quale vengono depositati i fondi sociali

Art.22 Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne viene fatta richiesta dal Vice Presidente o almeno da due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno. Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, diserta le sedute del Consiglio stesso per tre volte consecutive, è passibile di decadenza dal mandato. Il Consigliere decaduto o dimissionario sarà sostituito dal primo escluso e così di seguito.

Segretario

Art.23 Il Segretario del Club è nominato e revocato, fra i Soci dello stesso, dal Presidente e, se non è membro del Consiglio Direttivo, non ha diritto al voto. Nessuna indennità è prevista per tale incarico.

Art.24 Il Segretario dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione, risponde al Presidente di tutti i servizi sociali, trascrive i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, che sottoscrive unitamente al Vice Presidente e quelli delle Assemblee dei Soci. Redige la corrispondenza e cura l'archivio del carteggio e dei documenti sociali.

Tesoriere

Art.25 Al Tesoriere vengono demandate la tenuta della contabilità dell'Associazione, il controllo dei fondi a disposizione del Segretario per le piccole spese di Segreteria, i pagamenti e le riscossioni. Con firma congiunta a quella del Presidente, firma gli assegni tratti sui conti correnti intestati all'Associazione. Redige il bilancio preventivo su indicazione programmatica del Presidente, cura la chiusura della contabilità dell'esercizio sociale e redige il bilancio consuntivo che sottopone – dopo l'approvazione dell'Assemblea, con i documenti giustificativi - al controllo dei Revisori dei Conti entro il mese di Febbraio. Il Consiglio Direttivo può delegare ad altre persone, facenti parte del Consiglio stesso, la contabilizzazione di fondi per un particolare settore dell'attività sociale, sempre sotto la sorveglianza del Tesoriere. In tal caso la relativa contabilità dovrà essere presentata al Tesoriere entro il 31 Dicembre, in modo da consentire l'inserimento nella contabilità generale dell'Associazione.

Amministrazione e Patrimonio

Art.26 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Da beni mobili di proprietà dell'Associazione
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini statutarie sono costituite da:
 - Rendite finanziarie
 - Quote annuali
 - Contributi dei Soci
 - Ogni altro provento derivante al Campeggio Club dall'esercizio delle varie attività a favore dei Soci. I fondi occorrenti alla gestione sono depositati presso uno o più Istituti di Credito, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati al Campeggio Club.

Art.27 L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio deve essere compilato il bilancio annuale di previsione. A fronte di spese non previste deve essere costituito apposito fondo di riserva.

Art.28 Il bilancio consuntivo annuale chiuso al 31 dicembre, unitamente alla relazione del Presidente e la sottoscrizione dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la Segreteria del Club a disposizione dei Soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio stesso.

Art.29 Il controllo dell'amministrazione del Campeggio Club è affidato ad un collegio composto da tre Revisori effettivi e due supplenti, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci. Essi durano in carica come il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Essi eleggono tra di loro un Presidente e le loro funzioni sono regolate dalle norme del Codice Civile sui Sindaci delle Società

Collegio dei Probiviri

Art.30 Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, fra cui il Presidente eletto dagli altri due, dirime e decide le controversie fra i Soci e quelle fra il Consiglio Direttivo ed i Soci e funge da organo consultivo per Consiglio Direttivo, rilasciando pareri non vincolanti, nelle situazioni indicate cui all'art. 20. Le decisioni del Collegio dei Probiviri è il primo grado di giudizio e può ricorrere al secondo giudizio Regionale e Nazionale.

Titolo 4°**Scioglimento – Disposizioni finali**

Art.31 Qualora non sia più possibile proseguire l'attività sociale secondo i fini statutari, l'Assemblea straordinaria dei Soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, può deliberare - con l'approvazione di almeno i 4/5 dei presenti aventi diritto al voto - lo scioglimento dell'Associazione provvedendo alla nomina del Liquidatore. Il Patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'ordine del giorno dell'Assemblea, contenente la proposta di scioglimento, deve essere portato a conoscenza dei Soci almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea stessa. I Revisori in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Art.32 Lo Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci riunita a tale scopo in Assemblea straordinaria senza la maggioranza qualificata.

Art.33 Per quanto non contemplato dal presente Statuto relativamente al funzionamento dei singoli organi sociali, si provvederà con appositi regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo.

Art.34 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art.35 L'Associazione ha l'obbligo d'impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.36 Le eventuali controversie riguardanti l'esecuzione o l'interpretazione del presente Statuto, che possano essere risolte per compromesso, saranno sottoposte al giudizio di un arbitro con funzione di amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L'arbitro verrà scelto di comune accordo tra le parti contendenti. In mancanza di accordo sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Parma.

Art.37 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti del libro primo Codice Civile e, in subordine, alle norme del libro quinto Codice Civile.

NORMA TRANSITORIA Il presente Statuto ha decorrenza 03/02/2019 fermo restando che le attuali cariche sociali rimangono vigenti con le stesse modalità fino alla naturale scadenza del mandato.

LETTO E APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 03/02/2019